

Sentenza n. 1475/2014 pubbl. il 05/11/2014

RG n. 7976/2010

Repert. n. 4062/2014 del 11/11/2014

N. R.G. 7976/2010

GIURE.IT



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7976/2010

tra

D. M.

ATTORE

e

COMUNE DI

CONVENUTO

S. S.P.A.

TERZO CHIAMATO

U. S.R.L.

TERZO CHIAMATO

Oggi ad ore innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per D. M. l'avv. in sostituzione dell'avv.

Per COMUNE DI l'avv.

Per S. S.P.A. l'avv. in sostituzione dell'avv.

Per U. S.R.L. l'avv. in sostituzione dell'avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da verbale di udienza del 9.10.2014.

Gli avv. ti e depositano nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi



GIURE.IT

Sentenza n. 1475/2014 pubbl. il 05/11/2014

RG n. 7976/2010

Repert. n. 4062/2014 del 11/11/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi,  
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7976/2010 promossa da:

D. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]  
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE

contro

COMUNE DI [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il  
difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

S. [REDACTED] S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato  
in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

E. [REDACTED] SRL, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]  
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il  
difensore avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

all'udienza del 05.11.2014 ha pronunciato la seguente

pagina 2 di 9



## SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

## FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, M. [REDACTED] conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Comune di [REDACTED] in persona del Sindaco pro-tempore, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorsogli in data 06.11.2009.

In particolare, l'attore esponeva che, in [REDACTED], alla data sopra indicata, alle ore 10.00 circa, alla guida dell'autovettura di sua proprietà [REDACTED] stava percorrendo la via [REDACTED] quanto, impegnato l'incrocio con Via [REDACTED] veniva speronato sul lato sinistro dalla autovettura condotta da F. [REDACTED] I. [REDACTED] proveniente da detta via [REDACTED], strada dotata di diritto di precedenza.

Deduceva l'attore che tale grave sinistro era stato cagionato "*dalla mancanza del cartello di segnalazione di stop all'intersezione con via [REDACTED]*" e che la strada era in stato di ripristino dell'asfaltatura e priva di segnaletica.

Lamentava, quindi, l'attore che, in conseguenza del sinistro sopra descritto, la sua autovettura era rimasta irrimediabilmente danneggiata ed egli aveva riportato le lesioni personali meglio descritte nell'allegata documentazione medica.

Asseriva, inoltre, che la responsabilità del sinistro doveva imputarsi unicamente al Comune convenuto per avere con negligenza, imprudenza e imperizia omesso di apporre all'incrocio tra via [REDACTED] e via [REDACTED] il segnale di stop.

Costitutosi in giudizio, il Comune eccepiva che la segnaletica verticale non era presente sull'incrocio perché quest'ultima, "*costituita da una palina a cui erano montati un segnale di stop e una lanterna di lampeggio*", era stata abbattuta il giorno precedente alle ore 15.40 a seguito di altro sinistro stradale e che nessun addebito di responsabilità poteva essergli contestato, non essendo stato messo al corrente dalla Polizia di [REDACTED] intervenuta sul posto, della circostanza che il segnale di stop e il semaforo erano stati divelti e travolti nell'incidente del 05.11.2009.



Allegava altresì la concorrente responsabilità dell'attore ex art. 1227 cod. civ. nella causazione del danno, sul rilievo che il M. [REDACTED] avrebbe proceduto a velocità eccessiva in relazione alla condizione dei luoghi e, in particolare, alla presenza di un cantiere segnalato, e non avrebbe indossato la cintura di sicurezza.

Precisava che, in ogni caso, i lavori di scavo erano stati affidati alla società S. [REDACTED] p.a., la quale, previa sua chiamata in causa, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice e ferma restando l'allegata responsabilità concorrente del danneggiato, era obbligata a manlevare e tenere indenne esso convenuto.

Concludeva pertanto chiedendo che l'adito Tribunale, in via principale, rigettasse la domanda *ex adverso* proposta in quanto infondata in punto di *an* e di *quantum debeatur*; in via subordinata, previa riduzione del risarcimento ex art.1227 c.c., accertasse l'assenza di responsabilità di esso convenuto e la esclusiva responsabilità di S. [REDACTED] s.p.a. nella causazione del sinistro; in via ulteriormente subordinata, affermata la concorrente responsabilità dell'attore, dichiarasse la società S. [REDACTED] S.P.A. obbligata a tenere indenne esso convenuto da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal presente giudizio.

Si costituiva in giudizio la società S. [REDACTED] s.p.a., affermando che i lavori di rifacimento del manto stradale erano stati subappaltati alla società E. [REDACTED] s.r.l., la quale era contrattualmente obbligata alla predisposizione della segnaletica di cantiere.

Concludeva, pertanto, chiedendo che l'adito Tribunale, previa autorizzazione alla chiamata in causa, a manleva, della società E. [REDACTED] s.r.l., rigettasse la domanda formulata da controparte e, in subordine, affermata la concorrente responsabilità dell'attore, dichiarasse la società E. [REDACTED] s.r.l. obbligata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal presente giudizio.

Si costituiva in giudizio anche E. [REDACTED] s.r.l. la quale, allegando l'esclusiva responsabilità dell'attore, chiedeva il rigetto della domanda formulata da quest'ultimo.

Nel corso del giudizio, espletati gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove per testi dedotte dalle parti e, successivamente, rigettava la richiesta di c.t.u. medico legale avanzata dall'attore.



Infine, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. e, all'udienza del [REDACTED] all'esito delle discussione orale, veniva decisa come da separata sentenza allegata al verbale di cui veniva data lettura alle parti.

Ai fini della decisione, giova, in primo luogo, procedere ad una corretta qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attore.

Sulla scorta delle allegazioni, in fatto ed in diritto, svolte in citazione, l'azione esercitata dal Merli va indubbiamente ricondotta nello schema normativo generale della responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 e segg. cod. civ..

L'attore, infatti, ha espressamente allegato che l'incidente stradale a seguito del quale aveva riportato le lesioni meglio descritte nella documentazione sanitaria in atti si sarebbe verificato *"a causa di negligenza ed inosservanza di precauzioni doverose da parte del Comune di [REDACTED]"* che avrebbe dovuto apporre tempestivamente il segnale di stop all'incrocio teatro del sinistro.

L'attore, quindi, facendo esplicito riferimento ai lavori di ripristino del manto stradale nel tratto di strada interessato, ha allegato a carico del Comune convenuto una responsabilità aquiliana per violazione del generale principio del *neminem laedere*, riconducibile nel generale schema dell'art. 2043 cod. civ., *"per avere con negligenza, imprudenza, imperizia cagionato un danno ingiusto all'attore"*.

Manca invece, sia nell'atto introduttivo del giudizio sia nella memoria ex art. 183, co. 1, c.p.c., qualsivoglia riferimento all'azione causale svolta direttamente dalla "res", nonché alla relazione di custodia intercorrente tra la strada in precedenza descritta e l'ente pubblico convenuto, quale proprietario del bene in questione, di tal che appare corretto ritenere che, nel caso di specie, l'attore abbia inteso invocare soltanto la generale responsabilità derivante dalla violazione del principio del *neminem laedere* di cui al citato art. 2043 cod. civ. e non anche la speciale responsabilità disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. (responsabilità per danni da cosa in custodia).



Ebbene, secondo un orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità della P.A. per i danni subiti dagli utenti conseguenti all'utilizzo di beni demaniali e causati da omessa o cattiva manutenzione di strade pubbliche deve essere inquadrata nell'ambito della tutela predisposta dall'art. 2043 c.c..

Si osserva, infatti, che la P.A. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.).

In applicazione di tale norma, la Pubblica Amministrazione è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cd. trabocchetto o insidia stradale (v. ad es., Cass. n. 5307/2007; Cass. 26/05/2004, n. 10132; Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998, n. 5989).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità aquiliana della P.A. ex art.2043 c.c., deve, per ciò, accertarsi la sussistenza degli elementi costitutivi indicati da tale disposizione ed, in particolare, sul piano oggettivo, della presenza della c.d. insidia, del comportamento omissivo del Comune convenuto e del nesso causale tra l'insidia e l'evento dannoso (sinistro occorso all'attore) e, sul piano soggettivo, della colpevolezza del comportamento omissivo.

Quanto al primo elemento, dalle risultanze istruttorie acquisite emerge che, al momento del verificarsi del sinistro, l'incrocio tra via [REDACTED] e via [REDACTED] era del tutto privo di segnaletica, sia orizzontale sia verticale.

Tanto risulta con assoluta chiarezza dal verbale di incidente redatto dalla Polizia Municipale dell'[REDACTED] (doc. 1 conv.), dal quale emerge che sulla via [REDACTED] il manto stradale era appena stato rifatto, di tal che mancava del tutto la segnaletica orizzontale, mentre, quanto alla segnaletica verticale, la stessa era "inesistente" poiché la palina su cui era montato il segnale di STOP e la lanterna a lampeggio erano stati abbattuti il giorno precedente alle ore 15.40 in occasione di un precedente sinistro stradale.



Dal verbale della Polizia Municipale risulta altresì che, accertata la mancanza assoluta di segnaletica, i verbalizzanti avevano prontamente richiesto l'intervento di un tecnico del Comune di [REDACTED] affinché potesse avere contezza della pericolosità di una intersezione non segnalata.

Ciò risulta confermato dal teste [REDACTED], sopraggiunto sul posto poco dopo il verificarsi del sinistro, nonché dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti agenti [REDACTED] e [REDACTED] i quali hanno riferito di aver rinvenuto per terra sia il segnale di stop sia la lanterna a lampeggio montati su una stessa palina.

Con riferimento al secondo e al terzo elemento costitutivo della responsabilità disciplinata dall'art. 2043 c.c., ovverosia al comportamento omissivo del Comune convenuto e al nesso causale tra la condotta del Comune di [REDACTED] e il sinistro per cui è causa, va preliminarmente osservato che è pacifico tra le parti e confermato dalle predette risultanze istruttorie che proprio la mancanza di segnaletica (orizzontale e verticale) e la condotta omissiva del Comune di [REDACTED], che non ha provveduto al ripristino della segnaletica stessa sulla strada di sua proprietà, costituiscono *condicio sine qua non* dell'incidente occorso all'attore, in quanto, ove il segnale di STOP fosse stato regolarmente apposto sull'incrocio, il M [REDACTED] si sarebbe con assoluta verosimiglianza fermato per concedere la precedenza alle autovetture transitanti su via [REDACTED] e l'incidente non si sarebbe verificato.

Tuttavia, deve accertarsi se il suddetto nesso di causalità sia stato interrotto, come sostanzialmente eccepito dal Comune convenuto, dall'intervento di fattori causali autonomi e indipendenti, da soli idonei a produrre l'evento lesivo.

In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, in presenza di situazioni di pericolo provocate dagli utenti, ipotesi cui la fattispecie in esame con elevata probabilità è riconducibile, ricorrerà l'ipotesi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il suddetto nesso causale, qualora l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, in quanto l'ente proprietario non abbia potuto rimuovere o segnalare la situazione di pericolo, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. Civ. 11/11/2003; N. 16953; Cass. Civ. N. 298/2003; Cass. Civ. N. 5307/07).



Ebbene, dalle risultanze processuali acquisite nel corso del giudizio ed, in particolare, dal verbale di incidente e dalle testimonianze rese dai verbalizzanti [REDACTED] e [REDACTED] emerge che la situazione di pericolo era già esistente nelle ore antecedenti al sinistro per cui è causa e precisamente dalle 15.40 del giorno precedente, ora in cui nel medesimo tratto stradale si era verificato un altro incidente nel corso del quale la segnaletica verticale provvisoria apposta sull'incrocio era stata divelta, ma tale situazione di pericolo non era stata segnalata all'ente proprietario convenuto né ad alcun organo o ufficio dello stesso.

Prima del sinistro occorso il 05.11.2009, invece, sull'incrocio risultava presente sia la segnaletica orizzontale sia quella verticale, come emerge dal rapporto della Polizia Stradale di [REDACTED] intervenuta sul luogo alle ore 16.15 (doc. 2 conv.).

Ed invero, detto verbale di incidente riporta che l'intersezione tra via [REDACTED] e via [REDACTED] risultava regolata da segnale verticale di stop e da semaforo lampeggiante giallo, mentre risultava assente la segnaletica orizzontale; risulta altresì che, a seguito della collisione, uno dei due veicoli usciva fuori strada e urtava la segnaletica verticale prima di arrestare la sua corsa.

Deve pertanto ritenersi provato che la mancata presenza sull'incrocio della segnaletica verticale sia stata cagionata dall'urto subito da quest'ultima da parte di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro verificatosi il giorno precedente nei medesimi luoghi.

Quanto poi alla segnaletica orizzontale, dalla testimonianza dell'agente [REDACTED] si evince che il manto stradale era stato rifatto in data 05.11.2009, cioè la mattina precedente il sinistro oggetto di causa.

La mancanza di tale segnaletica in loco risulta, pertanto, giustificata dai lavori di rifacimento del manto stradale che necessariamente implicano, per un minimo lasso di tempo, l'assenza di segnaletica a terra.

Può, dunque, concludersi, all'esito dell'espletata istruttoria, che tra la distruzione della segnaletica verticale presente sull'incrocio a causa di precedente sinistro stradale, avvenuto nel pomeriggio del 05.11.2009, e il sinistro oggetto di causa, verificatosi alle ore 10.00 del giorno successivo, non è intercorso un lasso di tempo apprezzabile per valutare, positivamente, l'esigibilità di un intervento di messa in sicurezza di quel tratto di strada da parte dello stesso



Comune e ciò ove si consideri che, com'è pacifico, la necessità di tale intervento fu segnalata al

Comune solo successivamente al sinistro per cui è causa.

Conseguentemente, deve ritenersi che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità, integrando l'ipotesi del fortuito eccepito dal Comune convenuto, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva dello stesso e l'evento dannoso.

L'insussistenza degli elementi costitutivi di natura oggettiva della fattispecie ex art.2043 c.c. rende irrilevante l'indagine in ordine alla colpevolezza del comportamento omissivo del Comune di [REDACTED]

Non essendo stata fornita adeguata prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano allegato a carico del Comune convenuto, la domanda attorea, di accertamento della responsabilità di quest'ultimo ex art.2043 c.c. e di conseguente condanna al risarcimento del danno dallo stesso subito, deve essere rigettata.

Il rigetto della domanda attorea rende superfluo l'esame della domanda di accertamento della responsabilità e manleva avanzata solo in via subordinata dal Comune di [REDACTED] nei confronti della terza chiamata S [REDACTED].p.a..

Del pari superfluo l'esame della domanda di manleva avanzata dalla terza chiamata S [REDACTED] nei confronti di E [REDACTED].s.r.l..

Date le peculiarità dei fatti oggetto di causa e la difficoltà dell'accertamento, in concreto, della presenza del caso fortuito ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo:

- 1)-rigetta la domanda proposta dall'attore;
- 2)-dispone l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

REGGIO EMILIA, 5 novembre 2014

Il Giudice  
dott. Chiara Zompi

